

M. Roccaforte

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 10 marzo 2003

Si pubblica giornalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese
Registrazione Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:
1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

S O M M A R I O

PARTE I

ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DI NOMINA DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 gennaio 2003, n. 50.
Designazione di un membro nel consiglio direttivo dell'Ente regionale Parco Naturale dei Monti Aurunci Pag. 6

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2002, n. 1611.
Legge 17 febbraio 1992, n. 179. Modifica alla deliberazione di Giunta regionale 30 marzo 1999, n. 1330. Revoca del finanziamento di Euro 981.268,11 (L. 1.900.000.000) all'A.T.E.R. di Frosinone ed attribuzione dello stesso al Comune di Arpino, per il recupero completo dell'edificio ERP di proprietà comunale sito nel centro storico, Via Vittoria Colonna Pag. 7

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2002, n. 1708.
Art. 19, comma 4 legge regionale 32/2001. Attività di supporto per i compiti istituzionali dell'osservatorio permanente sulle famiglie Pag. 17

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2002, n. 1765.
Integrazione e modifiche alla DGR 28 giugno 2002 n. 862, art. 3 comma 3 della legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 «Interventi a sostegno della famiglia. Individuazione degli interventi prioritari e criteri per la loro attuazione» Pag. 19

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 gennaio 2003, n. 16.
Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 236: deroga per i parametri pH e manganese della fonte comunale «Mola Antica» nel territorio del Comune di Anguillara Sabazia Pag. 21

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 gennaio 2003, n. 17.
Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 236: deroga per il parametro fluoro dell'acquedotto a servizio del Comune di Anguillara Sabazia Pag. 21

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 gennaio 2003, n. 18.
Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 236: deroga per il parametro fluoro dell'acquedotto a servizio del Comune di Cerveteri Pag. 22

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2002, n. 1704.
Criteri e modalità per la erogazione dei contributi di cui al comma 1, art. 6 della legge regionale 11 luglio 2002, n. 18 «Tutela del gioco infantile e disciplina delle ludoteche» Pag. 8

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali;

VISTA la legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 concernente "Interventi a sostegno della famiglia";

VISTE le leggi regionali 16 aprile 2002, nn. 8 e 9, riguardanti la manovra finanziaria regionale ed il bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 2002;

ATTESO che necessitano fondi per l'organizzazione della Prima conferenza regionale sulla Famiglia, che si svolgerà nel mese di dicembre 2002;

VISTA la propria deliberazione del 28 giugno 2002, n. 862: avente per oggetto: "Art. 3, comma 3 della legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32. Interventi a sostegno della famiglia. Individuazione degli interventi prioritari e criteri per la loro attuazione.", nella quale viene disposto, tra l'altro, un fondo di riserva del 10% dello stanziamento previsto nel capitolo di spesa H41515, per progetti sperimentali e formativi rivolti alla famiglia e/o per convenzioni con enti o istituti universitari specializzati;

CONSIDERATA la necessità di operare alcune integrazioni alla citata deliberazione, anche alla luce delle problematiche emerse nell'applicazione della stessa ed evidenziate dalle amministrazioni comunali, che stanno raccogliendo le domande di contributo delle famiglie;

CONSIDERATA la opportunità di dare un punteggio differenziato ai diversi gradi di invalidità certificata, onde consentire una più giusta valutazione del disagio, in rapporto alla gravità della condizione di salute;

SENTITE le Commissioni Consiliari competenti;


all'unanimità





DELIBERA

1. di utilizzare, per le necessità organizzative della Prima Conferenza Regionale sulla Famiglia, che si svolgerà nel mese di dicembre 2002, parte della riserva del 10%, e comunque una quota non superiore a 20.000 euro, di cui al dispositivo della Deliberazione di giunta regionale 28 giugno 2002, n. 862, che presenta la necessaria disponibilità nel CAP di spesa H 41515 del Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2002, e già assegnata per progetti sperimentali e formativi rivolti alla famiglia e/o per convenzioni con enti o istituti universitari specializzati;
- di apportare le seguenti variazioni al punto 3. della lettera B), delle Linee Guida (allegato alla D.G.R. n. 862/2002), frazionando gli 8 punti relativi alla invalidità, per cui il punteggio relativo dovrà intendersi: *"fino ad 8 punti per ogni componente il nucleo familiare con disabilità fisica od handicap psichico accertati"*, e dovrà essere attribuito in base alla percentuale di invalidità certificata, come di seguito indicato:
 - inferiore al 33,33% = 1 punto
 - non inferiore al 33,33% = 2 punti
 - non inferiore al 46% = 4 punti
 - non inferiore al 74% = 6 punti
 - con il 100% = 7 punti
 - con certificato di handicap grave (artt. 3 e 4 L. 104/92) = 8 punti
- di attribuire 15 punti al nucleo familiare in cui entrambi i coniugi siano disoccupati (punto 6 del modulo di domanda), con la precisazione che lo stato di disoccupazione è quello ritenuto valido ai fini della normativa in vigore e riscontrabile negli atti registrati presso gli uffici competenti, ovvero i Centri per l'Impiego (ex uffici di collocamento);
- di dare mandato al Direttore regionale competente in materia di politiche per la famiglia e servizi alla persona, di compiere tutti gli atti esecutivi della presente deliberazione.
- di pubblicare la presente Deliberazione, con carattere di urgenza, nel Bollettino Ufficiale Regionale del Lazio.



IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

10 GEN. 2003